

SLIDE 1

21 MARZO
2018



IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA: IL PUNTO SULLE CRITICITA' IRRISOLTE

a cura di Guido Berardo - ODCEC di Torino

I SEMPLIFICATI PER CASSA

Art. 66 comma 1 T.U.I.R.

Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101.

RIMANENZE 2016 E PERDITE FISCALI

NESSUNA MODIFICA AL T.U.I.R. PER RIMANENZE E PERDITE

La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 27.12.2017) non ha introdotto novità con riguardo al trattamento:

- delle rimanenze di magazzino derivanti dal 2016 (sono un costo deducibile nel 2017)
- delle perdite generate dai semplificati che rimangono utilizzabili nel solo anno di loro formazione e non sono riportabili

SOLUZIONE: OPZIONE PER LA CONTABILITA' ORDINARIA

RIMANENZE E SOCIETA' DI COMODO

CIRC. 11/E DEL 13.4.17 – PAR. 4.2

Il componente negativo derivante dalla deduzione integrale nel primo periodo di applicazione del regime di cassa delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina delle società di comodo, non operative (art. 30 della Legge 724/1994) o in perdita sistematica (art. 2, co. 36-decies e ss., del D.L. 138/2011): il reddito minimo di cui all'art. 30, co. 3, della Legge 724/1994 è, pertanto, ridotto di un importo pari al valore delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza dedotto integralmente nel primo periodo di applicazione del regime di cassa.

RIMANENZE E SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

CIRC. 11/E DEL 13.4.17 – PAR. 4.2

Ai soli fini dell'individuazione dei presupposti della disciplina sulle società in perdita sistematica, laddove il primo periodo d'imposta di applicazione del regime di cassa costituisce uno di quelli compresi nel c.d. periodo di osservazione, il relativo risultato fiscale deve essere considerato senza tener conto del componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo precedente.

CRITICITA' RISOLTE

SPESE DEDUCIBILI PER CASSA

- Acquisto di merci destinate alla rivendita, beni impiegati nel processo produttivo o incorporati nei servizi, nonché materiali di consumo;
- Utenze;
- Spese condominiali;
- Imposte comunali deducibili;
- Assicurazioni;
- Interessi passivi;
- Spese di rappresentanza, nel limite previsto dall'art. 108, co. 2, del Tuir.

CRITICITA' RISOLTE

SPESE DEDUCIBILI PER COMPETENZA

- Ammortamenti e leasing (art. 102 del TUIR);
- Perdite di beni strumentali e su crediti (art. 101 del Tuir);
- Accantonamenti di quiescenza e previdenza(art. 105 del Tuir);
- Spese per prestazioni di lavoro (art. 95 del Tuir);
- Oneri di utilità sociale (art. 100 del Tuir);
- Spese relative a più esercizi (art. 108 del Tuir);
- Oneri fiscali e contributivi (art. 99, co. 1 e 3, del Tuir);
- Interessi di mora (art. 109, co. 7, del Tuir).

OPZIONE PER IL SISTEMA DELLA REGISTRAZIONE

DICHIARAZIONE IVA 2018

QUADRO VO

È stato introdotto il rigo **VO26** per la comunicazione da parte delle imprese minori dell'opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall'art. 18, comma 5, del DPR 600/73.

Rigo VO26

- la casella "1" è barrata dalle imprese minori che si sono avvalse della possibilità di tenere i registri IVA **senza operare annotazioni** relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni che non sono soggette a registrazione ai fini dell'IVA.
- in tale ipotesi, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento (art. 18, comma 5, del DPR 600/73).
- L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

VO26 TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI
PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)

Opzione

1

OPZIONE PER LA CONTABILITA' ORDINARIA

DICHIARAZIONE IVA 2018

QUADRO VO

Rigo VO20 per esercitare l'opzione per la contabilità ordinaria (vincolante per un triennio)

VO20 REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI
(art. 18, comma 8, d.P.R. n. 600/1973)

Opzione

1

Revoca

2

SEZIONE 2 – Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi**Regime di contabilità ordinaria per le imprese minori – Art. 18, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973**

Rigo VO20, la casella 1 deve essere barrata dalle società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di armamento, società di fatto che svolgono attività commerciale, persone fisiche che esercitano imprese commerciali, enti non commerciali relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, che avendo conseguito nell'anno 2016 ricavi per un ammontare non superiore a 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, hanno esercitato per il 2017 l'opzione per il regime di contabilità ordinaria.

L'opzione è vincolante almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, e resta valida fino a revoca (cfr. par. 6.6 della circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).

La casella 2 deve essere barrata dalle suddette imprese minori che intendono comunicare la revoca dell'opzione esercitata.

LE OPZIONI

DICHIARAZIONE IVA 2018

QUADRO VO

4.2.16 QUADRO VO – COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI E REVOCHE

Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l'anno d'imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.

Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello REDDITI 2018 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell'ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l'opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell'imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio (vedi Appendice alla

RISPOSTE AI VIDEOFORUM 2018

In presenza dell'opzione per la determinazione del reddito con il metodo della registrazione Iva (articolo 18, comma 5, del Dpr 600/2018), le fatture di acquisto datate 2017 e ricevute nell'anno 2017, possono essere registrate nel 2018 (e quindi dedotte dal reddito in tale anno), entro il termine massimo della dichiarazione annuale Iva per il 2017 entro il cui termine deve essere esercitato il diritto alla detrazione Iva?

Per il caso in esame, ai sensi dell'art. 25 del Dpr 633/72 la fattura può essere registrata non oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2017 (anno di ricezione della fattura) e con riferimento alla stessa annualità.

Come chiarito con la circolare n. 1/E del 2018, la registrazione nel corso del 2018, e comunque non oltre il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2017), effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, concorrerà alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2017. La registrazione in data successiva al 30 aprile, invece, tenuto conto del tenore letterale dell'art. 19 del Dpr n. 633/72, comporterebbe la perdita del relativo diritto alla detrazione dell'imposta sull'acquisto, atteso che l'imposta, per il caso in esame, può essere detratta nella dichiarazione IVA annuale dell'anno in cui il diritto è sorto, ovvero l'anno 2017.

Ai fini delle imposte dirette, qualora per la casistica rappresentata la fattura sia registrata nel corso del 2018, l'opzione per la determinazione del reddito prevista dall'art. 18, comma 5, del Dpr 600/73, comporta la deducibilità del costo nell'anno 2018, in quanto ai sensi della citata norma si presume che la data di registrazione del documento coincida con quella in cui è avvenuto il relativo pagamento.

RISPOSTE AI VIDEOFORUM 2018

Situazione patrimoniale di partenza

Le imprese minori in regime di contabilità semplificata possono optare per il regime di contabilità ordinaria, vincolante per un triennio con comunicazione nella dichiarazione Iva. Devono predisporre il prospetto delle attività e passività esistenti al 1° gennaio 2017 in base al Dpr 689/74. A quali formalità è sottoposto il prospetto a seguito della abolizione della vidimazione ed entro quale termine deve essere redatto?

Le imprese minori che intendono optare per il regime di contabilità ordinaria devono redigere l'apposito "prospetto delle attività e passività" di cui all'articolo di cui all'articolo 1 del Dpr 16 aprile 2003, n. 126 (Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica). Detto articolo dispone che, "Nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo di imposta sono valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente."

La norma di riferimento dispone, quindi, che il prospetto – da esibire a richiesta degli Uffici - va solo redatto, e non più vidimato o bollato, entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente, applicando i criteri di valutazione delle singole poste indicati nel Dpr n. 689 del 1974.

RISPOSTE AI VIDEOFORUM 2018

Regime di cassa operazioni fuori campo Iva

Per le imprese minori che optano per il criterio di registrazione Iva (comma 5 dell'articolo 18 del Dpr 600/73), le operazioni fuori campo Iva devono essere registrate entro 60 giorni dalla data del pagamento oppure dal ricevimento del documento (circolare 11/E/2017, par. 6.3 e 6.5)?

La circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, al paragrafo 6.5, nel descrive i criteri di applicazione dell'“opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti”, di cui all'articolo 18, comma 5, del Dpr n. 600 del 1973, chiarisce espressamente che “resta fermo l'obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, con le modalità sopra descritte.”.

In particolare, ci si riferisce alle indicazioni contenute nel precedente paragrafo 6.3 - cui si rinvia - ove è chiarito che “Relativamente, invece, alle altre operazioni:

- i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo il principio di cassa (v. par. 3.1.), ma non sono considerate né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini IVA ([articoli 2 e 3](#) del DPR n. 633 del 1972), - [ovvero le cd operazioni “fuori campo IVA”] - devono essere registrate entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l'operazione, ossia dalla data dell'avvenuto incasso o pagamento [secondo il principio stabilito dal citato [art. 9](#) del DI n. 69 del 1989, nonché dall'articolo 1 del Dm n. 154 del 1989];
- i componenti positivi e negativi che non concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa (ad esempio gli ammortamenti, le spese per il personale dipendente v. par. 3.2.), devono essere annotati nei registri IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in coerenza con quanto stabilito dal comma 2 con riferimento alle registrazioni negli appositi registri cronologici istituiti ai fini delle imposte sul reddito.”.

RISPOSTE AI VIDEOFORUM 2018

Spese e plusvalenze rinviate ai periodi di imposta successivi

I componenti positivi e negativi di reddito oggetto di rinvio ai periodi di imposta successivi, come ad esempio le spese di manutenzione eccedenti o le plusvalenze relative alle cessioni di beni ammortizzabili, realizzate fino al periodo di imposta 2016 e rinviate in quote costanti ai periodi di imposta successivi – anche nel regime di cassa – mantengono l'imputazione in quote quinquennali?

La risposta è positiva. Infatti, analogamente a quanto chiarito nel par. 4.1. della circolare n. 11/E del 2017 per i componenti reddituali per i quali sia mutato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime, è da ritenere che, nel passaggio al regime di cassa, tutti i componenti reddituali la cui deduzione è stata rinviata ai periodi di imposta successivi concorrono alla formazione del reddito in base alle regole vigenti nel regime di "provenienza".

In tal senso, le quote delle plusvalenze di beni strumentali, realizzate ante 2016 e rinviate ai periodi di imposta successivi, continuano a concorrere alla formazione del reddito con le stesse modalità previste dal comma 4 dell'art. 86 del TUIR, in maniera del tutto analoga a quanto avviene per le plusvalenze realizzate in costanza del regime di cui all'art. 66 del TUIR che è stato definito un regime "misto" cassa-competenza.

Allo stesso modo, le quote delle spese di manutenzione ordinaria sostenute ante 2016 (eccedenti i limiti del comma 6 dell'art. 102 del TUIR) - la cui deduzione è stata rinviata nei periodi di imposta successivi - continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo quanto previsto dal citato comma 6, in quanto il passaggio al regime di cassa non altera la deducibilità dell'eccedenza in quote costanti nei cinque esercizi successivi a quello di competenza. Ad analoghe conclusioni si giunge, tra l'altro, per la deduzione dell'eccedenza delle spese di manutenzione ordinaria sostenute successivamente al 2016. Tali spese sono, infatti, deducibili secondo il criterio di cassa ma comunque nei limiti del comma 6 dell'art. 102 del TUIR.

CRITICITA' IRRISOLTE

I.S.A. - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

(art. 9-bis del D.L. 50/2017)

- Obiettivi:** valutare il grado di compliance dei contribuenti.
- Oggetto:** individuazione, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.
- Scala dei valori:** gli indici sintetizzano la normalità e la coerenza della gestione aziendale, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
- Premialità:** il regime premiale concerne il visto di conformità, l'accertamento analitico induttivo, l'accertamento sintetico, i termini di accertamento, ...

Art. 1, comma 931, della Legge di bilancio 2018: al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli I.S.A. si applicano a decorrere dal periodo d'imposta i corso al 31 dicembre 2018

PER CUI NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2017 SI APPLICHERANNO ANCORA GLI STUDI DI SETTORE